

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2820/79 DELLA COMMISSIONE****del 14 dicembre 1979****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79<sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e

ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 1979.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 14 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| (ECU/t)                              |   |                                      |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci                                      | Prelievi                             |
| 10.01 A                              | Frumento tenero e frumento segalato                           | 75,79                                |
| 10.01 B                              | Frumento duro   | 102,51 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> |
| 10.02                                | Segala  | 64,95 <sup>(6)</sup>                 |
| 10.03                                | Orzo  | 67,90                                |
| 10.04                                | Avena   | 77,64                                |
| 10.05 B                              | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 88,92 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>  |
| 10.07 A                              | Grano saraceno  | 2,01                                 |
| 10.07 B                              | Miglio  | 57,11 <sup>(4)</sup>                 |
| 10.07 C                              | Sorgo   | 80,24 <sup>(4)</sup>                 |
| 10.07 D                              | Altri cereali   | 0 <sup>(5)</sup>                     |
| 11.01 A                              | Farine di frumento o di frumento segalato                     | 120,23                               |
| 11.01 B                              | Farine di segala  | 104,67                               |
| 11.02 A I a)                         | Semole e semolini di frumento duro                            | 173,22                               |
| 11.02 A I b)                         | Semole e semolini di frumento tenero                          | 128,98                               |

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM importato nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese il prelievo è diminuito di 7,25 ECU/t conformemente al regolamento (CEE) n. 706/76.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.